

Deliberazione della Giunta Regionale 9 aprile 2026, n. 1-2408

Regolamento regionale recante: "Modifiche all'articolo 4 del regolamento regionale 29 marzo 2019, n. 7/R (Attuazione dell'articolo 5, comma 1, lettera h) della legge regionale 19 giugno 2018, n. 5 (Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria)". Approvazione.



Seduta N° 153

Adunanza 09 APRILE 2026

Il giorno 09 del mese di aprile duemilaventisei alle ore 13:30 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via straordinaria, in modalità telematica, ai sensi della D.G.R. n. 1-8208 del 26 febbraio 2024 con l'intervento di Alberto Cirio Presidente, Maurizio Raffaello Marrone Vice Presidente e degli Assessori Paolo Bongioanni, Enrico Bussalino, Marina Chiarelli, Marco Gabusi, Marco Gallo, Matteo Marnati, Andrea Tronzano, Gian Luca Vignale con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: gli Assessori Federico RIBOLDI

DGR 1-2408/2026/XII

OGGETTO:

Regolamento regionale recante: "Modifiche all'articolo 4 del regolamento regionale 29 marzo 2019, n. 7/R (Attuazione dell'articolo 5, comma 1, lettera h) della legge regionale 19 giugno 2018, n. 5 (Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria)". Approvazione.

A relazione di: Bongioanni

Premesso che

l'articolo 5, comma 1, della legge regionale n. 5/2018 "Tutela della fauna e gestione faunistico – venatoria" dispone che la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente in ordine alle lettere g), h) e l), con proprio regolamento disciplina, tra l'altro, i criteri e le modalità di immissione, cattura e la destinazione della fauna selvatica a scopo di ripopolamento da parte degli ATC, dei CA, delle aziende faunistico-venatorie (AFV) e delle aziende agri-turistico-venatorie (AATV);

è stato adottato il regolamento regionale n. 7/R/2019, di attuazione del suddetto articolo 5, comma 1, lettera h), al quale il regolamento regionale n. 7/2021/R ha introdotto modifiche in merito alle competenze, alle operazioni di pre-ambientamento e divieti, nonché al coordinamento di alcune disposizioni.

Preso atto che, come da documentazione agli atti della Direzione regionale Agricoltura e Cibo, Settore "Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura", in data 16 gennaio 2026 è pervenuta una nota corale da parte di tutti i Presidente degli Ambiti territoriali di caccia (ATC) e dei Comprensori alpini (CA) che, per mancanza di personale, difficoltà di gestione e carenza di risorse, denunciano l'impossibilità ad avere strutture proprie che possano gestire il preambientamento, richiedendo una proroga del termine previsto dal comma 5, dell'articolo 4 del citato regolamento regionale n. 7/R/2019, come modificato dal regolamento regionale n. 7/2021/R, relativo alle modalità di dimostrazione delle operazioni di preambientamento dei soggetti faunistici nati in cattività destinati all'immissione sul territorio.

Dato atto che, come da verifiche del citato Settore "Conservazione e gestione fauna selvatica e

acquicoltura”, la proroga fino alla stagione venatoria 2027/2028 si rende pertanto necessaria per:

* garantire la continuità delle attività di ripopolamento e gestione faunistica;

* evitare interruzioni o criticità nelle immissioni, che potrebbero compromettere la programmazione venatoria;

* consentire agli A.T.C. e ai C.A. di completare il percorso di adeguamento strutturale; senza una proroga oggi non sarebbe loro possibile procedere al necessario potenziamento faunistico sul territorio da loro gestito.

Dato atto, pertanto, che risulta necessario modificare il sopra citato comma 5 dell’articolo 4 in merito alle operazioni di pre-ambientamento.

Preso atto che nella seduta del 10 marzo 2026 , l’Ufficio di Presidenza del Consiglio delle Autonomie locali, ai sensi dell’articolo 11 della legge regionale n. 30/2006, ha espresso, all’unanimità, parere favorevole alla sopra rappresentata proposta di modifica del regolamento.

Preso atto, altresì, che, ai sensi dell’articolo 5 della citata legge regionale n. 5/2018, in ordine alla proposta di modifica al regolamento è stata sentita la terza Commissione consiliare competente per materia che, nella seduta del 01 aprile 2026 ha espresso parere favorevole.

Ritenuto, pertanto, di approvare il regolamento regionale recante: “Modifiche all’articolo 4 del regolamento regionale 29 marzo 2019, n. 7/R (Attuazione dell’articolo 5, comma 1 lettera h) della legge regionale 19 giugno 2018, n. 5 (Tutela della fauna e gestione faunistico – venatoria))”, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale.

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all’istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto di natura meramente procedurale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso e considerato,

la Giunta Regionale, con voto unanime, espresso nelle forme di legge,

delibera

- di approvare il regolamento regionale recante: “Modifiche all’articolo 4 del regolamento regionale 29 marzo 2019, n. 7/R (Attuazione dell’articolo 5, comma 1 lettera h) della legge regionale 19 giugno 2018, n. 5 (Tutela della fauna e gestione faunistico – venatoria)”, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale e che verrà emanato dal Presidente della Giunta regionale ai sensi degli articoli 1 della legge costituzionale n. 1/1999 e 51 dello Statuto;

che il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell’atto, ovvero ricorso straordinario al Presidente del Consiglio di Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine prescritto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi degli articoli 27 e 61 dello Statuto e ai sensi degli articoli 5 e 8 della legge regionale n. 22/2010, nonché ai sensi dell’articolo 12 del decreto legislativo n. 33/2013 sul sito istituzionale dell’Ente, nella sezione “Amministrazione trasparente”.

Sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. DGR-2408-2026-All_1-modifica_al_regolamento_immissioni.pdf (omissis)



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento